

Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisetoriale).**

### **Art. 37**

*(Conferma contributo a favore del Comune di Ronchis)*

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ronchis, il contributo di 392.000 euro, convertito ai sensi dell' articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini perentori di aggiudicazione definitiva dei lavori, fissati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2016, n. 1291.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Ronchis presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata da un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
- 3.** Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa i nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.